



COMUNE DI ASUNI

Provincia di Oristano

Piazza Municipio, 1 - CAP 09080 – Tel. 0783.960134 - Fax
0783.960133

Email: info@comuneasuni.gov.it – Pec:
protocollo@pec.comuneasuni.gov.it

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO AMMINISTRATIVO

Numero 15 Del 18-02-2019

ORIGINALE

**Oggetto: CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AL
DIPENDENTE SIG. -OMISSIS- AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D.LGS
151/2001 E SS.MM.II. ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ◆ Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei Dirigenti;
- ◆ Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;
- ◆ Visto il Decreto Sindacale n.1 del 05.05.2017, con il quale il Sindaco Gionata Petza attribuiva le responsabilità del Servizio amministrativo, finanziario e socio assistenziale alla Dott.ssa Giovanna Puligheddu;

Vista l'istanza, agli atti d'ufficio, acquisita al prot. gen. n.586 del 13.02, con la quale il dipendente a tempo indeterminato, Sig. -omissis-. Cat. -omissis-, Part-time 18 ore settimanali, chiede un periodo di congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.L.gs 151/2001 per assistere la propria madre persona con disabilità grave, nei seguenti periodi:

- dal 01.03.2019 al 30.04.2019 (per complessivi 8 giorni);
- dal 01.06.2019 al 30.06.2019 (per complessivi 9 giorni);
- dal 01.09.2019 al 30.11.2019 (per complessivi 26 giorni);

Lo stesso dipendente ha precisato che nei periodi suindicati presterà servizio nella sola giornata del venerdì di ogni settimana, quindi in maniera frazionata;

Dato atto che il richiedente ordinarmente presta servizio nei seguenti giorni: martedì, mercoledì e venerdì;

Richiamati i propri atti nn.:

- 9 del 01.02.2017 avente per oggetto: ” concessione congedo straordinario retribuito al dipendente sig. -omissis- ai sensi dell'art. 42del d.lgs 151/2001 e ss.mm.ii.;
- 33 del 04/04/2018 avente per oggetto: ” concessione congedo straordinario retribuito al dipendente sig. -omissis- ai sensi dell'art. 42del d.lgs 151/2001 e ss.mm.ii.anno 2018;

Preso atto che:

- il richiedente – sulla base degli atti succitati , nell'anno 2017 ha usufruito in maniera frazionata , del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.L.gs 151/2001, per complessivi 37 giorni e nell'anno 2018 per complessivi 40 giorni , per assistere la propria madre persona con disabilità grave;
- la documentazione acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 411 del 1.02.2017 per la concessione del congedo di cui trattasi non ha subito variazioni ed è tutt'ora valida- giusta dichiarazione del richiedente in data 13.02.2019 (prot. n. 586);

- che la documentazione presentata e acquisita al prot. 411 del 1.02.2017 (allegata alla determinazione n. 9/2017 dell'Ufficio Amministrativo) è la seguente:

-N. 1 dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000), di Stato di famiglia e di residenza del dipendente in parola, dal quale risulta la convivenza della Sig.ra -omissis - con il nucleo familiare del Sig. - omissis -;

-Estratto dal verbale, della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap di Ales la quale in data -omissis- ha riconosciuto la Sig.ra -omissis- nata a -omissis- il -omissis- "persona portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 – art. 3) ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, non soggetto a revisione (che è già agli atti di questo Ente per benefici di cui alla legge n. 104/92);

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 4/03/2000, n. 53) il quale al 5° comma, come modificato dal comma 106 dell'art. 3 della legge 24/12/2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004), e integrato dal D.L.vo 18/07/2011, n. 119 così dispone:

"5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale (importo riferito al 2010). Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dell'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53."

Vista la Circolare INPDAP n. 22 del 28/12/2011 recante disposizioni sulla retribuzione e copertura contributiva delle assenze di cui all'art.42 del D.Lgs 151/2001;
Rilevato che il richiedente, durante il periodo di congedo, ha titolo ad un'indennità economica corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento. In merito alla quantificazione del trattamento economico la riconducibilità ai criteri di fissità e continuità delle voci retributive comporta l'esclusione di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all'effettiva prestazione lavorativa ovvero alla produttività e ai risultati. L'indennità al lordo della relativa contribuzione, per esplicita previsione normativa, spetta fino all'importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale (importo riferito al 2010). Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi per tale anno, ammonta a € 44.276,33. Il suddetto limite è applicabile anche agli iscritti ad INPDAP. Per i dipendenti pubblici l'indennità economica deve essere corrisposta dall'Amministrazione oppure Ente datore di lavoro, cui peraltro va inoltrata la domanda per ottenere il beneficio. Ai fini contributivi, trattandosi di congedo retribuito, non è previsto l'accredito figurativo a carico dell'INPDAP (il riferimento alla contribuzione figurativa contenuto nella norma vale solo per i lavoratori del settore privato) e deve essere pertanto versata, da parte delle Amministrazioni ed Enti datori di lavoro dei soggetti richiedenti, la contribuzione obbligatoria calcolata, trattenuta e versata, secondo le ordinarie regole, sulla base dei trattamenti corrisposti (circolare INPDAP N.2 del 2002). Il trattamento economico corrisposto non è invece soggetto alla contribuzione TFS/TFR in quanto come espressamente previsto al comma 5-quinquies il congedo di cui trattasi non rileva ai fini del trattamento di fine rapporto e, quindi per gli aventi diritto, ai fini del trattamento di fine servizio;

Dato atto che la retribuzione lorda percepita dal dipendente è inferiore al limite complessivo massimo di €. 45.471,78 (circolare INPS n. 59 del 27/04/2012);

Considerato che l'art.6 del CCNL regioni e autonomie locali del 14.09.2000, in linea con l'orientamento già manifestato dall'RAN, in caso di part-time verticale la durata del congedo deve essere riproporzionata in osservanza della regola generale espressa nelle clausole, precisandosi che tale modalità applicativa continua ad applicarsi sin quando perdura la situazione che l'ha originata, ossia sino a quando il dipendente fruisce del part-time verticale;
Ritenuto, per quanto suddetto, di dover accogliere l'istanza del sig. - omissis -, atteso che nella fattispecie in esame ricorrono tutte le condizioni ed i requisiti previsti dalla normativa citata;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato;

1 Di accogliere la richiesta, pervenuta al protocollo comunale in data - omissis - del sig. - omissis -, dipendente comunale a tempo indeterminato con profilo professionale di - omissis -, intesa ad ottenere la concessione del congedo biennale retribuito, da usufruirsi anche in maniera frazionata, previsto dall'art. 42 – comma 5 – del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, per assistere - omissis - affetta da handicap in situazione di gravità ai sensi degli articoli 3 e 33 della legge n. 104/1992, accertata dalla Commissione Invalidi Civili della ASL di Ales, con verbale datato - omissis -, in atti.;

2Di concedere al sunnominato dipendente il congedo straordinario biennale ricorrendo tutte le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 42 – comma 5 – del D.Lgs. n. 151/2001:

-dal 01.03.2019 al 30.04.2019 (per complessivi 17 giorni);

-dal 01.06.2019 al 30.06.2019 (per complessivi 9 giorni);

-dal 01.09.2019 al 30.11.2019 (per complessivi 26 giorni), in maniera frazionata con ripresa dell'attività lavorativa nella sola giornata del venerdì di ogni settimana;

3 Di stabilire che durante il congedo straordinario sarà corrisposta una indennità mensile corrispondente all'ultima retribuzione lorda percepita, riferita cioè all'ultimo mese di lavoro che precede la fruizione del congedo, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (con l'esclusione di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all'effettiva prestazione lavorativa ovvero alla produttività e ai risultati), fino all'importo complessivo annuo di € 45.471,78 (circolare INPS n. 59 del 27/04/2012), rivalutato

annualmente sulla base di variazione dell'indice ISTAT. L'importo si intende al lordo della contribuzione, con riferimento alla quota a carico dell'Ente datore di lavoro e a quella a carico del lavoratore;

4 Di stabilire altresì che:

- i periodi di congedo straordinario saranno computati ai fini dell'anzianità di servizio. Si precisa che il riferimento alla contribuzione figurativa contenuta nella norma vale solo per i lavoratori del settore privato e non per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, poiché per questi ultimi la contribuzione va calcolata, trattenuta e versata, secondo le ordinarie regole, sulla base dei trattamenti corrisposti (circ.INPDAP 2/2002). Tale contribuzione deve essere versata ai fini del trattamento pensionistico, a seconda della gestione cui risulta iscritto il lavoratore beneficiario. Il trattamento non è invece assoggettato alla contribuzione TFS in quanto il congedo di cui trattasi non rileva a tali fini;
- i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione delle ferie (che verranno proporzionalmente ridotte) e della tredicesima mensilità;
- I periodi di congedo non saranno valutati ai fini del TFS.

5 Di precisare, infine, che i periodi di congedo straordinario in parola rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore ai sensi dell'art. 4 – comma 2 – della legge n. 53/2000 “per gravi e documentati motivi familiari” e gli stessi sono, inoltre, incompatibili con la contemporanea fruizione dei permessi mensili retribuiti di cui alla legge n. 104/1992;

6 Di precisare altresì che la durata del congedo viene riproporzionata in osservanza della regola generale espressa nelle clausole contrattuali, in quanto il dipendente fruisce del part-time verticale;

7 Di dare atto che sul presente provvedimento non viene espresso il parere contabile, stante che, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Comunale;

8 Di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente Sig. *-omissis-*, all'ufficio Finanziario, al Segretario comunale e al Sindaco.===

Il Responsabile del Servizio

A.S. Dott.ssa GIOVANNA PULIGHEDDU

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data
determinazione è stata trasmessa a:

copia della presente

- SEGRETARIO COMUNALE
- SINDACO
- UFFICIO RAGIONERIA
- UFFICIO TECNICO
- UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Il Responsabile del Servizio

A.S. Dott.ssa GIOVANNA PULIGHEDDU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Asuni,

Reg. Aff. N. _____

Prot. N. _____

Il Messo Comunale
